



IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 19, comma 1, lettera a), che prevede, tra i compiti dei Dipartimenti, l'istituzione dei Consigli di Corso di Studio;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 24 "Costituzione dei Consigli di Corso di Studio", nonché gli articoli da 29 a 34 relativi alle procedure elettorali delle rappresentanze studentesche;

Visto il D.R. n. 231 del 17 ottobre 2012, con il quale è stato attivato, a far data dal 1° novembre 2012, il *Dipartimento di Scienze Umane e Sociali* dell'Università per Stranieri di Perugia;

Preso atto che, presso il succitato *Dipartimento di Scienze Umane e Sociali* sono attivati i seguenti Corsi di Studio:

- a) Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI)
- b) Corso di Laurea in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP)
- c) Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l'insegnamento a stranieri (ItaS)
- d) Corso di Laurea Magistrale in Promozione dell'Italia all'Estero (PrIE)
- e) Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblicitaria (ComPu)
- f) Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS)

Visto il D.R. n. 130 del 15 maggio 2013, con il quale sono state indette, per il giorno 29 maggio 2013, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei succitati Consigli di Corso, per il biennio 2013-2015;

Visti gli atti delle predette elezioni del 29 maggio 2013 dai quali emerge che, relativamente ai Corsi di Laurea Magistrale ItaS, PrIE, ComPu e RICS, non è stata validamente presentata alcuna lista, mentre per il Corso LiCI le votazioni sono andate deserte atteso che nessun avente diritto vi ha partecipato;

Visto il D.R. n. 152 del 31 maggio 2013, con il quale il sig. Basilio Valerio FONTANELLA è stato proclamato rappresentante degli studenti nel Corso di Laurea in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP);

Ritenute, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere all'indizione di nuove votazioni per l'elezione nei rispettivi Consigli di Corso, per il biennio 2014-2016, di:

- a) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI)
- b) un rappresentante degli studenti al Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l'insegnamento a stranieri (ItaS)
- c) un rappresentante degli studenti al Corso di Laurea Magistrale in Promozione dell'Italia all'Estero (PrIE)
- d) un rappresentante degli studenti al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblicitaria (ComPu)
- e) un rappresentante degli studenti al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS);

Ravvisata l'opportunità di far svolgere le elezioni *de quibus* in tempi tali da assicurare la più ampia affluenza di studenti,



d e c r e t a

1. di indire per il giorno **10 aprile 2014** le elezioni per la nomina nei rispettivi Consigli di Corso, per il biennio 2014-2016, di:

- a) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI)
- b) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Italiano per l'insegnamento a stranieri (ItaS)
- c) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Promozione dell'Italia all'Estero (PrIE)
- d) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblicitaria (ComPu)
- e) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS).

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso il Campus Universitario di Via Carlo Manuali (già Via XIV Settembre) il giorno 10 aprile 2014, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

2.2 Commissione Elettorale

Per gli adempimenti specificati nel Regolamento di Ateneo è nominata, con provvedimento del Rettore, una Commissione Elettorale composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C
- c) due componenti supplenti da individuare tra ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità delle candidature, nonché in ordine alla propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Per gli adempimenti specificati nel Regolamento di Ateneo è costituito, con provvedimento del Rettore, un Seggio elettorale composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: professori di II fascia, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due scrutatori da scegliere tra ricercatori e personale tecnico e amministrativo e tra eventuali studenti segnalati dai presentatori di lista
- c) un Segretario da scegliere tra ricercatori e personale tecnico e amministrativo



- d) due scrutatori supplenti da scegliere tra ricercatori e personale tecnico e amministrativo.

2.4 Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo:

- per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno a ciascuno dei Consigli di Corso di Studio, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2013/2014, al rispettivo Corso di Laurea o di Laurea Magistrale o che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni *de quibus*. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Elettorato passivo:

- per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno a ciascuno dei Consigli di Corso di Studio, l'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al rispettivo Corso di Laurea o di Laurea Magistrale. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **26 marzo 2014**, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinti per Corso di Studio, sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale fino al settimo giorno antecedente la data delle elezioni.

La Commissione decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.6 Formazione e presentazione delle liste e candidature

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti per ciascuno dei Consigli di Corso.

Ciascuna lista può comprendere un solo candidato.

La lista, contraddistinta da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, è depositata dal presentatore di lista.

Il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti. La lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di 3 (tre) sottoscrittori, incluso il presentatore di lista, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidati, né sottoscrittori di altre liste.

Il presentatore di lista entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **2 aprile 2014**, provvede a consegnare la lista dei candidati presso il "Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche" dell'Ateneo, aperto tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il presentatore di lista, munito di un documento di identità, all'atto della consegna della lista, è tenuto a depositare, debitamente compilati, appositi moduli, differenziati per ciascuno dei Consigli di Corso e forniti dal sopra detto Servizio, nei quali siano indicati:

- a) una sigla, acronimo o breve denominazione atti ad identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico la stessa dovrà essere accompagnata anche da un supporto informatico



- b) il proprio nominativo (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio cui è regolarmente iscritto e del numero di matricola, nonché del recapito personale per eventuali comunicazioni
- c) il nominativo (cognome e nome) del candidato con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, del numero di matricola.
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta dal candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità)
- e) l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dal candidato
- f) l'elenco di coloro che sostengono la lista con la relativa sottoscrizione e con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola.

La firma del candidato è resa autentica dal presentatore della lista stessa, mentre le firme del presentatore e dei sottoscrittori sono rese autentiche a cura del Responsabile del "Servizio Segreteria Studenti".

All'atto della presentazione, il presentatore di lista può indicare il nominativo di un elettore, che non sia candidato, disposto a svolgere le funzioni di scrutatore nel Seggio Elettorale; può altresì designare un elettore, che non sia candidato, come rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio.

Per ciascuno dei Consigli di Corso, le liste, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo il **4 aprile 2014**.

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari unicamente nei luoghi e negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione.

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nell'ambito della sede del Seggio e nelle immediate vicinanze intese come spazi universitari.

Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale, che qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università trasmette gli atti ai competenti organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di una intera lista.

2.8 Adempimenti preliminari

Il giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, i componenti del Seggio Elettorale sono convocati, a cura della Commissione elettorale, presso il Campus Universitario di Via Carlo Manuali (già Via XIV Settembre), per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero e di colore differenziato per ciascuno dei Consigli di Corso
- b) distinti elenchi degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- c) liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, elencate secondo l'ordine di presentazione
- d) n. 5 (cinque) urne per la raccolta delle schede votate.

Gli elenchi degli elettori, le liste, nonché le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.



Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.9 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente paragrafo 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del seggio, si trovino nei locali dello stesso.

Nei giorni e negli orari fissati, il Presidente del Seggio, dichiarata aperta la votazione, consegna all'elettore - previa sua identificazione e apposizione della firma nell'apposito elenco dei votanti - la scheda relativa al Corso di Laurea o di Laurea Magistrale al quale l'elettore è iscritto.

Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori, nonché coloro che, non compresi in tale elenco, si presentino a votare muniti di autocertificazione di regolare iscrizione, che sarà immediatamente accertata a cura del Seggio presso la Segreteria Studenti. L'elettore, sprovvisto di documento di riconoscimento, potrà comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.

Il voto è personale e segreto.

Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e l'eventuale preferenza per l'unico candidato della stessa lista.

Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, viene introdotta nella relativa urna.

2.10 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.11 Quorum per la validità delle elezioni

Per la validità delle votazioni per ciascuno dei Consigli di Corso è necessario che partecipino alle stesse almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

2.12 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio gli eventuali rappresentanti di lista e tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.



Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio. Il Presidente provvede altresì a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle votazioni che verranno scrutinate successivamente e a sigillare le relative urne.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano voti espressi in modo equivoco
- che contengano voti espressi a favore di più liste
- che contengano la preferenza per un candidato non compreso nella lista votata
- in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per un candidato non compreso nella lista.

Sono comunque validi i voti di lista:

- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per il candidato di quella lista
- cui non si accompagni alcun voto di preferenza

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 2 (due) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.13 Verifica e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto. Viene proclamato eletto, in ciascun Consiglio di Corso, il candidato della lista più votata.

A parità di numero di voti di lista è eletto il candidato che abbia ottenuto più preferenze; a parità di numero di preferenze è eletto lo studente meno anziano nel curriculum di studi universitari.

Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

La nomina degli eletti ha decorrenza dalla data del provvedimento di istituzione di ciascuno dei Consigli di Corso *de quo*.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di un rappresentante degli studenti, si procede d'ufficio alla sostituzione mediante la nomina del primo dei non eletti della lista di appartenenza di colui che è cessato dalla carica. In difetto di tale condizione, viene nominato il candidato in graduatoria appartenente alla seconda lista valida per l'assegnazione dei seggi.

Qualora non si possa procedere nel modo descritto, il Rettore indice le elezioni suppletive, salvo che la decadenza dalla carica avvenga nei tre mesi antecedenti la scadenza del mandato. Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato nel caso in cui, conseguita la laurea, provveda alla preiscrizione alla laurea magistrale nei termini di volta in volta stabiliti.

2.14 Incompatibilità

La condizione di rappresentante degli studenti nei Consigli di Corso è incompatibile con ogni altra carica elettiva negli organi dell'Ateneo nei quali è prevista una rappresentanza studentesca.

In caso di incompatibilità l'interessato deve esercitare il diritto di opzione entro 7 (sette) giorni dalla seconda elezione. Qualora ciò non avvenga, si intende acquisita l'elezione più recente.

Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo